

L.R. 28 luglio 2023, n. 10: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" – Oggetto assembleare n. 6989/2023

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 25 luglio 2023**

"Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025"

La legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e senza comportare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

CAPO I

CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 8-ter nella legge regionale n. 2 del 2018*

Art. 4 - *Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018*

Art. 5 - *Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018*

Con legge regionale n. 2 del 2018, la Regione sostiene la produzione e l'esecuzione della musica contemporanea dal vivo, rafforzando tutte le componenti della filiera produttiva, nonché promuovendo la musica quale strumento di aggregazione sociale. La crisi pandemica, come noto, ha colpito pesantemente il settore dello spettacolo dal vivo e della musica in particolare. I locali di musica dal vivo sono stati tra i soggetti più penalizzati, anche perché indeboliti da tendenze in atto già prima del COVID-19 nel settore della produzione e dell'organizzazione della musica live, tendenze tra le quali spicca l'aumento delle fasce di mercato controllate da società multinazionali, che ora occupano praticamente tutte le componenti della filiera musicale, dalla produzione al ticketing. I live club, inoltre, non sono ancora adeguatamente riconosciuti e regolati dalle norme sui locali di pubblico esercizio e di pubblico spettacolo e spesso svolgono la loro attività come circoli e associazioni.

Il legislatore statale, con la legge 15 luglio 2022, n.106, all'art. 2 comma 3, si è già espresso sull'importanza della loro attività, delegando il Governo ad adottare misure specifiche per il loro riconoscimento e sostegno. Componente fondamentale dello sviluppo economico del settore musicale, i locali di musica dal vivo svolgono infatti anche una rilevante funzione di promozione culturale e socialità.

Per i motivi e nel contesto sopra delineato **l'articolo 2**, che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018, prevede forme di sostegno mirate espressamente ai locali di musica dal vivo (art. 8-bis, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018). Come già avviene nel caso delle scuole di musica, ai fini dell'individuazione delle misure più idonee al sostegno dei locali di musica dal vivo il nuovo articolo 8-bis prevede altresì la istituzione di un elenco dei locali di musica dal vivo in possesso dei requisiti e degli standard minimi richiesti dalla legge (articolo 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018).

Ad integrazione del quadro normativo, **l'articolo 3** inserisce nella legge regionale n. 2 l'articolo 8-ter che demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri, modalità e procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8-bis della legge regionale n. 2 del 2018.

Come avviene per le altre tipologie di intervento individuate dalla legge n. 2 del 2018, le priorità e le modalità più puntuali dell'intervento regionale in materia saranno definite nel programma pluriennale in materia di sviluppo del settore musicale approvato, su proposta della Giunta, dall'Assemblea legislativa regionale.

L'articolo 4 integra quindi l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 stabilendo che il programma ivi richiamato sia integrato con le azioni previste nell'articolo 8-bis della medesima legge regionale n. 2. Resta immutato il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 il quale dispone che "La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato".

Con **l'articolo 5** viene infine integrata la clausola valutativa di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2 prevedendo che le informazioni sulla composizione, l'articolazione e il funzionamento dell'elenco dei locali di musica dal vivo siano inserite nella relazione che la Giunta trasmette, con cadenza triennale, alla competente commissione consiliare.

L'intervento intende favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale in attuazione di quanto indicato nel DEFR (obiettivo "EMILIA-ROMAGNA, GRANDE POLO DELLA CREATIVITÀ IN ITALIA") in merito al supporto alle filiere della produzione culturale e, in particolare, alle azioni per lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità imprenditoriali nel settore della musica.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione dell'articolo 8- bis, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018 si provvede con le risorse stanziare in bilancio a valere sulla medesima legge regionale n. 2 del 2018.

Gli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis ed all'art. 8-ter, per cui si prevede l'iscrizione di non più di 50 locali di musica dal vivo, ricadono nell'ambito delle procedure per la gestione e attuazione della legge regionale n. 2 del 2018 alle quali si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

TERRITORIO ed AMBIENTE

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984

L'articolo introduce la modifica l'articolo 17, comma 3, lettera a) della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica, delega di funzioni amministrative). Tale comma della LR 42 del 1984 attualmente prevede che gli statuti dei Consorzi di bonifica disciplinano le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;

b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la libera espressione del voto.

L'articolo elimina la specificazione contenuta nella lettera a) citata, che rende possibile l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico.

Tale possibilità era stata introdotta con LR n. 5 del 2010 modificando l'art. 17 in questione. Per dare attuazione a tale disposizione la società Lepida ha iniziato, diversi anni fa, a sviluppare un prototipo per l'esercizio del voto in modalità telematica che potesse essere utilizzato dai Consorzi di bonifica dell'Emilia - Romagna per il rinnovo dei loro organi.

Nel corso dello sviluppo del prototipo, però, sono stati riscontrati problemi tecnici dovuti sostanzialmente alla necessità di rispettare i previsti principi di sicurezza della provenienza del voto,

segretezza e non modificabilità dello stesso. Ciò ha reso estremamente complessa la realizzazione e la certificazione di un sistema che possa offrire le garanzie minime per poter essere utilizzato in sicurezza.

Nel 2020 in vista della scadenza elettorale, per permettere una larga partecipazione nonostante le necessarie limitazioni agli spostamenti e ai contatti delle persone dovute all'emergenza Covid, è stata fatta un'attenta analisi di fattibilità sull'eventuale utilizzazione della modalità di voto telematico in forma non presidiata. A tali fini sono stati svolti approfondimenti tecnici da parte degli esperti della Regione e di Lepida in esito ai quali è stato valutato che, in assenza di una fase di test capillare seguita da una validazione da parte di un Audit esterno a garanzia dei principi di unicità del voto, sicurezza della provenienza, segretezza e non modificabilità dello stesso richiesti dalla norma, la modalità del voto telematico non presidiato non fosse tecnicamente applicabile nell'ultima tornata elettorale (2020 - 2021).

Tali problemi persistono tuttora e non si prevede una soluzione tecnologica applicabile in tempi brevi. Queste criticità hanno portato quindi a ritenere che non vi sia un equilibrato rapporto di proporzionalità tra i costi e le incertezze connesse all'implementazione del voto elettronico e le finalità di favorire la partecipazione al voto che la norma intendeva perseguire, considerato che tali finalità possono comunque essere garantite anche con mezzi di altro tipo. Per questi motivi si propone l'eliminazione della previsione legislativa in questione.

L'articolo con comporta maggiori oneri o minori entrate per il bilancio della Regione e concorre all'attuazione dell'obiettivo n. 4 "RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER SCOPI IRRIGUI" del DEFR 2023/25 dell'Assessore alla Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca

Art. 7 - *Modifica alla legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 8 - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 9 - *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 10 - *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 11 - *Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 12 - *Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 13 - *Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 14 - *Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 15 - *Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 16 - *Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988*

Art. 17 - *Modifica all'articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988*

Gli articoli da 7 a 17 sono volti ad aggiornare gli articoli legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (*Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo*) ivi citati sostituendo le parole "Giunta regionale" con le parole "Amministrazione competente". Si tratta quindi di un mero adeguamento per rendere il testo conforme all'articolazione attuale delle competenze, e nello stesso tempo eliminare equivoci in merito alla distinzione tra le attività di indirizzo politico e quelle di gestione. Come precisato nell'articolo 7, l'Amministrazione competente per le finalità del titolo II della legge è la Regione, che esercita le relative attività gestionali attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*).

Gli **articoli 9 e 10** introducono anche modifiche, rispettivamente agli articoli 7 e 8 della LR n. 32/1988, per adeguare la legge ai principi comunitari in materia di concorrenza.

Nello specifico, l'**articolo 9** modifica l'articolo 7 della LR n. 32 del 1988 relativa al rilascio delle concessioni, inserendo, dopo la parola "concessione" le parole: "*rilasciata dall'amministrazione competente nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e trasparenza*". In questo modo, il richiamo ai principi comunitari citati intende garantire che i procedimenti di rilascio e rinnovo delle concessioni siano realizzati attraverso adeguati e proporzionati meccanismi ad evidenza pubblica.

L'**articolo 10**, in particolare, è finalizzato ad abrogare il comma 6 dell'art. 8 della LR 32/1988, che prevede il diritto al rinnovo della concessione. Tale articolo, essendo in contrasto con i principi del diritto comunitario, da anni è stato disapplicato a seguito di

apposite circolari e indicazioni fornite dalla Regione ai soggetti competenti al rilascio delle concessioni (dapprima le Province e successivamente ARPAE ai sensi degli articoli 14 e seguenti della LR n. 13/2015). In tali circostanze la Regione aveva rilevato che:

- l'orientamento dei giudici amministrativi è uniforme nel ritenere che l'assegnazione di un bene demaniale suscettibile di sfruttamento economico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento tra gli operatori economici potenzialmente interessati; tale orientamento era stato confermato dal Consiglio di Stato oltre che nella sentenza n. 873/2013, in particolare nella sentenza n. 2151/2011, nonché dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1/2010;
- l'applicazione di tali principi sopra richiamati dovrebbe tradursi, sia nel momento dell'affidamento che in quello del rinnovo delle concessioni dei beni demaniali in oggetto, nell'effettuazione di procedure trasparenti e basate sulla possibilità di confronto competitivo tra i soggetti economici interessati;
- la giurisprudenza amministrativa riconduce la necessità del confronto competitivo al fatto che il bene pubblico oggetto di concessione sia suscettibile di sfruttamento economico e alla esistenza di più soggetti potenzialmente interessati allo sfruttamento del medesimo bene; stante tale orientamento, derivante dai principi generali di matrice comunitaria in quanto previsti direttamente nel Trattato sull'Unione Europea, non assume rilevanza il fatto che le attività di sfruttamento delle acque ricadano o meno nell'ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkenstein).

Con le modifiche introdotte dall'articolo 10 si intende quindi eliminare tale disposizione e adeguare la LR n. 32 del 1988 al fine di garantire la definitiva coerenza e certezza normativa in merito al rispetto dei principi comunitari.

Gli articoli da 7 a 17 concorrono alla realizzazione dell'obiettivo n. 5 "Migliorare la qualità e la disponibilità delle acque" della Vicepresidente e Assessora alla Transizione ecologica, Contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, e dell'obiettivo n. 14 "Politiche europee e raccordo con l'Unione Europea" dell'Assessore a Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, del DEFR 2023-2025 come aggiornato con NADEFR

Le modifiche proposte non comportano maggiori oneri o minori entrate per il bilancio regionale.

Art. 18 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989

L'articolo in esame modifica l'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) prevedendo che a seguito della revoca della nomina a guardia ecologica per persistente inattività, l'incarico possa essere rinnovato dall'Amministrazione competente previa frequentazione, da parte dell'interessato, di un corso di aggiornamento tra quelli già previsti all'art. 4, comma 4, della medesima legge regionale.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto si limita a porre a carico della guardia ecologica, che intenda riprendere l'attività precedentemente sospesa, l'obbligo di partecipare ad uno dei corsi di aggiornamento già attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Allo stesso tempo, si garantisce la validità del titolo precedentemente conseguito con il superamento dell'esame di idoneità senza dover ripercorrere tutte le fasi della formazione di base.

L'articolo concorre alla realizzazione dell'obiettivo 4 del DEFR 2023-2025 "Promuovere la tutela della biodiversità" dell'Assessorato "Programmazione territoriale, edilizia, politiche abitative, parchi e forestazione, pari opportunità, cooperazione internazionale allo sviluppo" del DEFR 2023-2025.

Art. 19 - Disposizioni per la gestione dei rifiuti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023

L'articolo proposto è finalizzato ad adeguare le scadenze attualmente previste per la realizzazione degli obiettivi regionali in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli contenuti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate 2022-2027, alla situazione conseguente agli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023 che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazioni del 4 e del 23 maggio del Consiglio dei Ministri, con durata un anno.

Gli eventi alluvionali che si sono verificati in particolare all'inizio e a metà del mese di maggio hanno portato all'esondazione di quasi tutti i corsi d'acqua del territorio regionale, determinando enormi impatti conseguenti agli allagamenti, allo smottamento dei versanti, ai movimenti franosi, con gravi danneggiamenti agli edifici, alle infrastrutture viarie alle opere di difesa e idraulica ed alla rete dei servizi essenziali. La prima fase dell'emergenza ha comportato la necessità di attuare misure urgenti ed eccezionali in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti conseguenti ai danni prodotti dall'alluvione, considerata l'ingente quantità degli stessi e la complessità delle problematiche connesse.

Conseguentemente l'articolo di cui si propone l'introduzione prevede una proroga di un anno dei termini per la realizzazione degli obiettivi regionali in materia di gestione dei rifiuti, fatto salvo comunque il rispetto dei termini previsti dalla normativa statale e dell'Unione Europea, considerato che la dimensione degli impatti degli eventi alluvionali sopra descritti determina effetti inevitabili rispetto agli scenari ordinari della gestione dei rifiuti considerati nei documenti di programmazione antecedenti agli eventi.

Correlativamente, la norma proposta prevede che la proroga di un anno dei termini per la realizzazione degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti ha effetto anche rispetto ai termini degli adempimenti previsti nei contratti di servizio dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani finalizzati alla realizzazione dei medesimi obiettivi.

L'articolo, che non comporta maggiori oneri o minori entrate per il bilancio regionale, concorre alla realizzazione dell'obiettivo n. 4 "Promuovere l'economia circolare e definire le strategie per la riduzione dei rifiuti e degli sprechi" della Vicepresidente e Assessora alla Transizione ecologica, Contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile del DEFR 2023-2025.

Art. 20 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

L'articolo proposto modifica l'articolo 34 della L.R. n. 19 del 2012. Tale modifica è resa necessaria in quanto dal 2023 son venuti meno la maggior parte dei presupposti che hanno reso necessario finanziare i danni economici subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani derivati dal sisma 2012, considerato lo stato di avanzamento della ricostruzione post-sisma. Gli utenti terremotati ad oggi hanno infatti provveduto a prendere la propria residenza altrove oppure a rientrare nelle proprie abitazioni.

Pertanto, con le modifiche introdotte, il fondo verrà destinato alla copertura dei danni degli eventi calamitosi verificati successivamente al sisma e sarà attivato con provvedimento della Giunta regionale in relazione all'evento rispetto al quale di volta in volta sarà necessario intervenire, prevedendone anche la durata. E' inoltre stabilito che la dotazione del fondo sia quantificato nell'importo massimo di euro tre milioni annui e che tale fondo sia gestito da Atersir con propri atti amministrativi, senza comportare oneri per il bilancio regionale. E' infine previsto che nell'anno 2023 il fondo (alimentato dai Piani Economici Finanziari per l'anno 2024) sia destinato prioritariamente a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi dell'alluvione avvenuta a maggio 2023, indicati nell'elenco allegato al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61

(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023), senza escludere quindi che una quota-parte delle risorse in dotazione del fondo possa essere destinata ancora a dare copertura ai danni residui del sisma del maggio 2012, per i quali il fondo era stato originariamente costituito.

L'articolo concorre alla realizzazione dell'obiettivo n. 1 "Promuovere la conoscenza, la pianificazione e la prevenzione per la sicurezza e la resilienza dei territori" e n. 4 "Promuovere l'economia circolare e definire le strategie per la riduzione dei rifiuti e degli sprechi" della Vicepresidente e Assessora alla Transizione ecologica, Contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile del DEFR 2023-2025

Dal momento che il fondo trova copertura esclusivamente nei piani economici finanziari (pef) dei Comuni finanziati attraverso la tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, senza transitare dal bilancio regionale, resta escluso che l'articolo comporti maggiori oneri o minori entrate a carico della Regione (come peraltro esplicitamente previsto nel nuovo comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 19).

Art. 21 - *Modifica alla legge regionale n. 23 del 2011*

L'articolo in esame interviene sull'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norma di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) al fine di adeguarlo alla normativa statale sopravvenuta in materia e all'assetto della governance che ne consegue, in quanto le attività della Regione e del Comitato previste ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 risultano attualmente attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ricomprende tra le competenze dell'Autorità le seguenti funzioni: "...b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi; c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza; d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati; e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;...".

Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, l'ARERA, con Delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi

ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni e determinato dall'Ente territorialmente competente in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti. Inoltre, con Delibera 15/2022/R/rif ha integrato le disposizioni in materia di trasparenza introdotte dal Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla deliberazione 444/2021/R/rif, che aveva definito le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Parallelamente, per quanto riguarda il servizio idrico, l'ARERA con Delibera 655/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 ha approvato il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII) definendo i livelli specifici e generali di qualità contrattuale del servizio, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì individuati gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità. Tale testo è stato aggiornato successivamente con le delibere 217/2016/R/idr, 227/2018/R/idr, 311/2019/R/idr, 547/2019/R/idr.

La modifica proposta è quindi finalizzata ad eliminare istituti che costituirebbero a livello regionale duplicazioni delle funzioni attualmente attribuite all'ARERA, rispetto ai quali si porrebbero problemi di legittimazione e per alcuni aspetti anche di legittimità, considerato altresì, avuto riguardo alle esigenze di semplificazione, che risulta istituito ai sensi del comma 9 dell'art. 4 della legge regionale del 27 marzo 2017 n. 4 anche un Comitato regionale dei consumatori e degli utenti che promuove fra l'altro, attraverso il coordinamento fra associazione dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di iniziative sui problemi della fornitura dei servizi.

L'articolo, che non comporta maggiori oneri o minori entrate per il bilancio regionale, concorre alla realizzazione dell'obiettivo n. 4 "Promuovere l'economia circolare e definire le strategie per la riduzione dei rifiuti e degli sprechi" della Vicepresidente e Assessora alla Transizione ecologica, Contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, del DEFR 2023-2025.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Art. 22 - Modifiche all'articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 23 - Inserimento di nuova sezione nella legge regionale n. 24 del 2003

Art. 24 - Inserimento dell'articolo 19 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003

Art. 25 - Inserimento dell'articolo 19 septies nella legge regionale n. 24 del 2003

Nel 2003, con la sua legge 24 la Regione Emilia-Romagna ha segnato la via per l'impegno di regioni ed Enti locali per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio, prevedendone il quadro di riferimento, i principi fondamentali, ma anche gli strumenti operativi e organizzativi.

Nel 2018, si è intervenuto ad ammodernare il testo della legge 24 con l'obiettivo di adeguarla ad un contesto profondamente cambiato per ragioni socioculturali, ma anche per le profonde mutazioni che negli anni hanno investito il lavoro delle polizie locali. Nell'intervento di riforma del 2018 ha avuto grande spazio la riflessione sulla vocazione della polizia locale, la sua visione, la sua missione, nel rispetto dei confini della normativa statale, con l'inserimento di principi e strumenti orientati anche al riconoscimento del ruolo del personale di polizia locale e delle loro tutele.

Quest'ultimo aspetto, inserito in nuce nel 2018, vede oggi l'esigenza di un rafforzamento e di una più chiara definizione, soprattutto attraverso la valorizzazione del tema delle tutele e del riconoscimento delle specificità di rischio professionale che interessano il lavoro di polizia locale. In questo, particolare valore è riconosciuto all'esigenza di sostegno psicologico rispetto sia agli eventi straordinari lavoro-correlati, sia al disagio individuale di una categoria professionale sottoposta ad un altissimo livello di stress legato alla microconflittualità del quotidiano.

Con queste finalità, con gli articoli da 22 a 25, si introduce quindi nella legge regionale n. 24 del 2003, in particolare nel CAPO III (POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE), oltre alla modifica dell'articolo 19 bis (strumenti di autotutela), una nuova sezione V bis "Promozione del benessere degli operatori della polizia locale" che prevede due nuovi articoli:

- Articolo 19-sexies (*Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi*), la cui finalità è quella di assumere come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche

inteso quale benessere organizzativo, attraverso la promozione di interventi di carattere preventivo, formativo e di analisi del rischio; si tratta di azioni che possono essere messe in campo direttamente dalla Regione, in aggiunta a quelle organizzate dai singoli comandi di polizia locale, nell'ambito delle iniziative già previste nell'articolo 18 di cui rappresentano una particolare e necessaria declinazione;

- Articolo 19-septies (*Supporto psicologico*), la cui finalità è quella di promuovere un orientamento alla tutela e al sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana. Tale articolo prevede la possibilità per la Regione di attivare percorsi e strumenti, nell'ambito degli interventi attivabili ai sensi dell'articolo 15 di cui rappresentano una particolare e necessaria articolazione, per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché promuove la consapevolezza da parte degli stessi enti locali per l'attivazione di azioni orientate appunto al sostegno psicologico degli operatori di polizia locale.

L'introduzione degli articoli qui illustrati rende superflue e ridondanti le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 19-bis che avevano ricondotto rispettivamente i percorsi di formazione per la sicurezza degli di polizia organizzate dai comandi e le iniziative di supporto psicologico promosse dagli Enti locali nell'ambito degli strumenti di autotutela con conseguente assimilazione ai dispositivi di sicurezza (quali ad esempio bastoni, manette e giubbotti antiproiettile), con l'effetto di privare della propria peculiare specificità e rilevanza le iniziative di promozione del benessere degli operatori della polizia locale. Pertanto le previsioni dei commi 4 e 5 dell'art. 19-bis sono state trasposte rispettivamente nel comma 2 dell'articolo 19 sexies e nel comma 3 dell'articolo 19 septies della legge regionale n. 24 del 2003 dove hanno trovato più opportuna collocazione.

Le modifiche così introdotte alla legge regionale n. 24 del 2003 ai sensi degli articoli da 22 a 25 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione delle stesse - i cui interventi, di iniziativa della Regione, sono riconducibili nell'ambito di quelli previsti negli articoli 15 e 18 della medesima legge regionale n. 24 - si farà fronte con gli stanziamenti annualmente autorizzati in bilancio con riferimento alla medesima legge regionale, nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - Polizia locale e amministrativa.

Infine, l'intervento di modifica legislativa concorre all'attuazione dell'obiettivo 4 "Polizia locale" del DEFR 2023/25 a cura della Presidenza della Giunta regionale.

CAPO IV

SANITÀ

Art. 26 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

La legge del 5 giugno 2012, n. 86 ha previsto che il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano, rispettivamente, il registro nazionale e i registri regionali e provinciali degli impianti protesici mammari.

Il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, all'art. 12, comma 12, riserva alla legge regionale la istituzione dei registri regionali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017, all'Allegato B, censisce i registri protesi mammarie tra quei registri per i quali è già disposta una cornice normativa nazionale.

Infine, il Decreto del 19 ottobre 2022 n. 207 entrato in vigore il 2 febbraio u.s., in attuazione delle disposizioni della richiamata legge n. 86 del 2012, nel disciplinare il funzionamento del Registro Nazionale, ha affermato l'obbligatorietà della istituzione dei registri regionali entro 180 giorni dalla pubblicazione (ovvero 1° agosto 2023).

L'adempimento degli obblighi di raccolta e di conferimento dei dati, così come definiti nel presente regolamento, è valutato nell'ambito dell'attività di verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, pertanto, è destinato ad incidere sul riparto del fondo sanitario nazionale.

Il medesimo decreto Ministeriale ha disciplinato in maniera articolata e puntuale anche per i registri regionali le finalità, le tipologie di dati da trattare, le operazioni da eseguire - ivi compresa una dettagliata disciplina della raccolta e degli incaricati ad essa - le misure di sicurezza necessarie e l'interesse pubblico.

L'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, con provvedimento "Parere su uno schema di regolamento recante "Istituzione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari"" del 28 ottobre 2021, ha espresso parere favorevole alla istituzione dei registri nazionale e regionali/provinciali, prescrivendo anche una serie di modifiche relative ai registri regionali.

La Regione Emilia-Romagna, coerentemente con quanto disposto da tutte le Regioni, ha manifestato il proprio consenso all'utilizzo in sussidiarietà del sistema informativo previsto per il registro nazionale per le esigenze dei registri regionali.

Il decreto del Ministro della Salute prevede che il registro nazionale degli impianti protesici mammari sia alimentato con i dati provenienti dai registri regionali e provinciali e che, come indicato all'articolo 6, comma 3, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e

razionalizzazione della spesa informatica, hanno chiesto al Ministero l'utilizzo della piattaforma in sussidiarietà.

Il registro degli impianti protesi mammari rappresenta un sistema di raccolta dei dati relativi all'utilizzo delle protesi mammarie impiantate sia con finalità estetica che ricostruttiva; tale strumento consente la valutazione clinica di efficacia e sicurezza del dispositivo dopo l'immissione sul mercato, nonché per la rintracciabilità tempestiva dei pazienti in caso di necessità di specifici controlli o di eventuale espianto.

Il registro protesi mammarie permette anche il monitoraggio dei dati di consumo sia nelle strutture sanitarie pubbliche che private.

Le finalità del registro protesi mammarie sono le seguenti:

- il **monitoraggio clinico** del soggetto sottoposto a impianto, per prevenire complicanze e migliorare la gestione clinico assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza
- la **rintracciabilità tempestiva** dei pazienti in caso di necessità
- il **monitoraggio epidemiologico**, a scopo di studio e ricerca scientifica in campo clinico e biomedico anche nell'ottica della valutazione clinica di efficacia e sicurezza del dispositivo a breve e a lungo termine e di programmazione, gestione, prevenzione delle complicanze, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, il presente articolo prevede modifiche alla legge regionale n. 9 del 1° giugno 2017, attraverso l'inserimento all'art. 6, comma 1, della nuova lettera q-quater, che prevede l'istituzione del registro regionale delle protesi mammarie.

All'attuazione della presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

CAPO V

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Art. 27 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.